

Polimeri Europa S.p.A. Stabilimento di Brindisi

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI L.D.A.R. (Leak Detection And Repair)

	Anno 2009		Anno 2010				Anno 2011				Anno 2012			
	Lug÷Set	Ott÷Dic	Gen÷Mar	Apr÷Giu	Lug÷Set	Ott÷Dic	Gen÷Mar	Apr÷Giu	Lug÷Set	Ott÷Dic	Gen÷Mar	Apr÷Giu	Lug÷Set	Ott÷Dic
Impianti di Logistica e Servizi Ausiliari	Misurazione													
	Monitoraggio													
Impianto produzione Butadiene (P30/B)	Misurazione													
	Monitoraggio													
Impianto Cracking (P1CR)	Misurazione													
	Monitoraggio													
Impianto di produzione Polietilene (PE 1/2)	Misurazione													
	Monitoraggio													

Riferimento per attività L.D.A.R.

Allegato E.4, Paragrafo 1.1.2



PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 1966

del 23-12-2009

SERVIZIO: ECOLOGIA

UFFICIO: GESTIONE RIFIUTI

OGGETTO: Ditta Polimeri Europa S.p.a. - Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs. 59/2005 - Impianto di Trattamento Acque di Falda (TAF)

L'anno duemilanove, il giorno ventitre del mese di dicembre

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell'art. 64 comma 5, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Conforme

Li, 23-12-2009

Il Segretario Generale
F.to SPECCHIA VINCENZO

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;



Premesso che

- Con istanza del 09.10.2007, acquisita agli atti della Provincia con il prot. n. 182354 del 15.10.2007, la Società Polimeri Europa S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini, presentava domanda, ai sensi del D.Lgs. 59/05, per l'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la "realizzazione dell'ampliamento e l'esercizio dell'impianto di trattamento acque di falda", sito in Brindisi, via E. Fermi 4
- Con Determinazione Dirigenziale 04 gennaio 2007, n. 01, la Regione Puglia ha espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione del progetto concernente l'ampliamento dell'esistente impianto di Trattamento Acque di Falda, sino alla potenzialità di 200 mc/h, per operazioni di recupero e di smaltimento (All. B e C del D. Lgs. 22/97 e s.m.i.) di un unico rifiuto non pericoloso, contraddistinto con il C.E.R. 161002, nel Comune di Brindisi, proposto dalla Polimeri Europa S.p.a. - Via E. Fermi, 4 - Brindisi;
- L'impianto rientra tra le categorie di attività industriali di cui al punto "5.3 - impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'Allegato IIA della Direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno" dell'all. I del D.Lgs 59/05;
- L'ampliamento consiste sia nel revamping dell'attuale linea di trattamento del rifiuto liquido, avente codice CER 160102 - Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 160101*, della potenzialità di 55 mc/h (45 m³/h + 10 m³/h ricircoli interni), già autorizzato all'esercizio dalla Provincia di Brindisi con Determinazione Dirigenziale n. 1394 del 15.12.2005, che nell'aggiunta di una nuova linea di trattamento della potenzialità pari a 145 mc/h (115 m³/h + 30 m³/h ricircoli interni);
- Dalla Relazione tecnica prodotta in allegato all'istanza di autorizzazione si evince che:

Le opere di adeguamento, oltre all'incremento delle portate trattate, riguardano in generale:

- o per la nuova linea (da 145m³/h) è previsto utilizzo di un serbatoio da 5000 m³ avente sigla F240 (esistente) ubicato in area Logistica predisposto con filtri a carboni attivi sullo sfiato, sistema di controllo della pressione, pompe di rilancio (tale sezione costituirà nella prima fase il deposito preliminare D15 ai sensi del D.Lgs. 22/97 e s.m.i.);
 - o installazione di un serbatoio di stoccaggio operativo della seconda linea che riceve anche i ricircoli dei lavaggi filtri (il serbatoio di stoccaggio operativo costituirà la parte iniziale della sezione di trattamento D9 ai sensi del D.Lgs. 22/97 e s.m.i.); tale serbatoio sarà munito di filtro a carboni attivi sullo sfiato e di un sistema di controllo delle variazioni di pressione)
 - o l'ossidazione dei metalli, ferro e manganese in particolare, mediante ossidazione con biossido di cloro (da realizzare per entrambe le linee). L'attuale sezione di filtrazione su pirolusite della linea esistente resta asservita all'unità di osmosi inversa; l'ossidazione con biossido di cloro è comunque dimensionata per il fabbisogno di entrambe le linee (esistente + nuova unità). Sono previsti due generatori di biossido di cloro dimensionati ciascuno per soddisfare il fabbisogno complessivo delle due linee (un'apparecchiatura di riserva all'altra);
 - o Coagulazione e flocculazione in linea sulla mandata delle pompe di sollevamento iniziale (da realizzare per entrambe le linee).
 - o il potenziamento della sezione di filtrazione dual media (per la sola nuova linea) ;
 - o il potenziamento della sezione di filtrazione di carbone attivo per la rimozione della contaminazione organica (su entrambe le linee);
 - o l'inserimento di una fase di filtrazione su idrossido ferrico granulare (GFH) per l'eliminazione dell'arsenico (da realizzare per entrambe le linee);
 - o l'installazione di un'unità di ispessimento delle acque provenienti dal lavaggio dei filtri e di disidratazione dei fanghi ispessiti che potrà essere asservita ad entrambe le linee."
- con nota prot. 35474 del 14.02.08, il Servizio Ecologia nell'informare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in merito alla richiesta di autorizzazione integrata



ambientale avanzata dalla Società Polimeri S.p.A., in considerazione del fatto che l'intervento proposto risulta inserito nell'ambito di un progetto di MISE e di bonifica della falda acquifera contaminata sottostante lo Stabilimento Petrolchimico di Brindisi, comunicava la necessità della partecipazione dello stesso Ministero alla Conferenza di Servizi prevista dal comma 10 art. 5 del D.Lgs 59/05. A tal fine veniva allegato su supporto informatico gli elaborati progettuali;

- con nota prot. 37902 del 19.02.08, il Servizio Ecologia comunicava l'avvio del procedimento ex artt. 7 e segg. Legge 241/90 e s.m.i.;
- con nota del 11.03.08, acquisita al prot. 62661 del 26.03.08, la Società trasmetteva copia delle pubblicazioni su quotidiano a diffusione regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno" e provinciale "Nuovo Quotidiano di Puglia - Brindisi" in data 11.03.08 dell'avviso pubblico relativo all'avvio del procedimento amministrativo ex D.Lgs 59/05, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento;

Rilevato che

- alla Conferenza di Servizi prevista dal comma 10 art. 5 del D.Lgs 59/05 e tenutasi il giorno 30.05.08, oltre agli Enti normalmente invitati, con nota prot. 86751 del 06.05.08, il Servizio Ecologia ha informato il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia in merito alla richiesta di autorizzazione integrata ambientale avanzata dalla Società Polimeri S.p.A., in considerazione del fatto che l'intervento proposto risulta inserito nell'ambito di un progetto di MISE e di bonifica della falda acquifera contaminata sottostante lo Stabilimento Petrolchimico di Brindisi ed ha comunicato la necessità della partecipazione dello stesso Commissario alla Conferenza di Servizi inviando, in allegato, su supporto informatico, gli elaborati progettuali;

nella richiamata Conferenza di Servizi del 30.05.08 venivano richieste integrazioni documentali da parte dei rappresentanti degli Enti intervenuti che la Società ha trasmesso con nota del 23.07.08, acquisita al prot. 130412 del 29.07.08;

- la Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 06.03.09 ha acquisito i pareri e le osservazioni degli Enti intervenuti ed ha concluso i lavori con le determinazioni di seguito riportate:

"La Società dovrà trasmettere a tutti-gli enti interessati sia su supporto cartaceo, che su supporto digitale (CD), entro 15 giorni a far data dal ricevimento del presente verbale le ulteriori integrazioni richieste.

Per quanto concerne la richiesta di deroga avanzata dalla Società in merito ai limiti di scarico relativamente ai parametri cloruri, solfati, boro e fluoruri, nel mentre non ci sono motivi ostativi per consentire la deroga dei cloruri, trattandosi di scarico a mare ed essendo stato lo stesso espressamente previsto dal Ministero dell'Ambiente per l'intervento di cui trattasi, ci si riserva di interessare l'ARPA ed il dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi, al fine di valutarne l'accogliibilità.

La Conferenza di Servizi da atto che, l'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, è stata valutata con specifico riferimento alla necessità di garantire la Messa In Sicurezza di Emergenza della falda.

Tale procedura non dovrà ritenersi in alcun modo interferente con le disposizioni contenute nell'Accordo Quadro di Programma relativo alla bonifica del sito di Brindisi sottoscritto il 18.12.2007, né con le disposizioni contenute nell'art. 2 del Decreto Legge 30.12.2008 n. 208 convertito nella l. 27.02.2009 n. 13.

Tanto in relazione alla mancata adesione volontaria della Società al richiamato AdP ed alle procedure sostitutive attivate dal MATTM nei confronti delle società inadempienti rispetto agli obblighi di bonifica prescritti dalla normativa vigente".

Preso atto che

- in relazione alle determinazioni assunte nella richiamata conferenza di servizi del 06.03.09,
 - il Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi, con nota prot. 66220 del 28.05.09, ha formalizzato il seguente conclusivo parere: "...L'assenso per lo scarico in deroga dei predetti parametri, resta comunque subordinato alla condizione che la Società effettui, oltre al



controllo del rispetto dei limiti di emissione delle acque di falda trattate da scaricare in mare, la cui frequenza dovrà essere definita in sede di AIA, anche le certificazioni analitiche periodiche, con cadenza annuale, per gli stessi parametri, su campioni di acque di mare antistanti lo scarico delle acque di falda trattate”;

- il DAP di Brindisi dell'ARPA Puglia, con nota del 09.06.2009, acquisita al prot. 79942 del 03.07.09, ha formalizzato il seguente conclusivo parere: “...Si conferma parere favorevole per lo scarico in deroga per i parametri: cloruri, solfati, boro e fluoruri, fermo restando che le concentrazioni limite dei predetti parametri siano inferiori ovvero equivalenti alle concentrazioni medie delle acque di mare che costituiscono il corpo ricettore per lo scarico delle acque di falda da trattare”.

Rilevato inoltre che

- relativamente alla concessione della proroga del termine stabilito per il periodo transitorio di cui al punto 8.f della Determinazione Rep. 1394/05 del Dirigente della Provincia di Brindisi, decorso il quale la Società è obbligata al rispetto dei limiti di cui al DM 471/99 per quanto riguarda le acque reflue di scarico dopo il trattamento, il TAR Puglia Sez. di Lecce, con ordinanza Reg. Ord. 13/08, Reg. Gen. 1912/2007, del 09.01.08 ha disposto: “...il rispetto dei limiti sarà possibile solo una volta intervenuta l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), di cui all'istanza in data 9 ottobre 2007 ed una volta messi a regime i relativi interventi”;

Considerato che

- la Polimeri Europa S.p.A. in più occasioni ha chiesto che i limiti di emissione da rispettare per lo scarico delle acque reflue prodotte nel processo di trattamento delle acque di falda finalizzato alla messa in sicurezza di emergenza siano quelli stabiliti dalla Tab. 3 dell'allegato 5 parte III al D.Lgs. 152/06 e non quelli di cui alla tab. 2 dell'allegato 5 alla parte IV del medesimo decreto sulla base anche delle ultime pronunce giurisprudenziali ed in particolare della Decisione del Consiglio di Stato n. 5256/09 del 08.09.2009 inerente la questione dei limiti applicabili agli scarichi in mare delle acque derivanti da un impianto di trattamento di acque di falda;
- in relazione a quanto richiamato al punto precedente sussistono le condizioni per prescrivere che i limiti da rispettare per lo scarico in acque superficiali di tali acque reflue industriali, siano quelli di cui alla parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i., fatte salve le diverse disposizioni che il Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare dovesse assumere a conclusione del procedimento inerente la Bonifica della falda inquinata con particolare riferimento alla eventuale possibilità che possa essere prevista la reiniezione delle acque trattate, all'interno della falda stessa, con conseguente applicazione dei limiti più restrittivi di cui alla citata tab. 2 dell'allegato 5 alla parte IV, così come del resto confermato anche dalla Decisione del Consiglio di Stato n. 5256/09 del 08.09.2009;
- le prescrizioni tecniche contenute nel presente provvedimento, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente e che, per dare completa attuazione alle prescrizioni e condizioni previste dal D.lgs n. 59/05, si rende necessario che la Società produca entro 60 giorni dall'emissione del presente provvedimento, il Piano di Monitoraggio e Controllo (redatto in maniera conforme sia alle Linee Guida in materia di “Sistemi di Monitoraggio” - Allegato II del Decreto 31 gennaio 2005, che al “BRef monitoring” comunitario), che dovrà essere oggetto di formale approvazione da parte di, Provincia di Brindisi – Servizio Ecologia previo parere dell'ARPA – Dip. Brindisi;
- a tutt'oggi il Progetto di Bonifica delle acque di falda non risulta definitivamente approvato da parte del Ministero dell'Ambiente e che, l'impianto in questione, è finalizzato esclusivamente alla Messa in Sicurezza di Emergenza delle acque contaminate sottostanti lo stabilimento petrolchimico di Brindisi;

Dato atto

- del Certificato n. 4416 prodotto in copia, rilasciato in data 12/10/2007 (prima emissione 24/10/2001) da Certiquality, attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale della Società Polimeri Europa – Stabilimento di Brindisi ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001;

- che pertanto il rinnovo della presente autorizzazione deve essere effettuato ogni sei (6) anni ai sensi del D.Lgs n. 59/05 art. 9 comma 3, previa apposita istanza da produrre sei (6) mesi prima della scadenza, ai sensi del D.Lgs n. 59/05 art. 9 comma 1;
- che il D.Lgs n. 59/05 all'articolo 18 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria dell'Autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative sono state fissate con Decreto Ministeriale 24.04.2008;
- che con D.G.R. n.1388 del 19.09.06 è stato disposto che, nelle more dello specifico Decreto Ministeriale, concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazioni integrate ambientali, i gestori richiedenti provvedono al versamento a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato;
- che a seguito della entrata in vigore del DM 24.04.2008 recante "modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", il Servizio Ecologia ha chiesto alla Società di provvedere al saldo delle spese di istruttoria;
- che il richiedente ha provveduto al versamento dell'importo complessivo per le spese di istruttoria pari ad € 18.650,00 (di cui 4.000 € versati a titolo di acconto e 14.650 € versati a saldo) e che di tale versamento è stata prodotta idonea attestazione di pagamento;
- il presente provvedimento "sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientali previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17.08.99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE di cui all'elenco riportato nell'allegato 2 del D.Lgs n. 59/05";

l'"Allegato A", parte integrante del provvedimento, contiene le planimetrie e gli schemi funzionali con il posizionamento del serbatoio [deposito preliminare - D15] **F240** (dislocato fisicamente presso il parco serbatoi), il serbatoio [messa in riserva - R13] **R01A**, n. 2 cassoni da 20 m³ [Deposito preliminare fanghi trattati - D15] i punti di prelievo campioni fiscali [PC1, PC2, PC3, PC1B e PC2B] ed i misuratori di portata [V1, V2, V3, V4 e V5] corrispondenti ai flussi in ingresso ed uscita dalle due linee A e B dell'impianto TAF;

- le garanzie finanziarie, secondo quanto stabilito dal Regolamento n. 18 del 16.07.007, con i quantitativi indicati negli elaborati progettuali ed applicando la riduzione del 40% secondo quanto previsto al punto 10 dell'All. A del medesimo Regolamento Regionale, sono state determinate negli importi di seguito specificati:

- Operazioni di stoccaggio (operazioni R13-D15) in totale Euro 580.800

Linea A – Messa in riserva (serbatoio R01A) = 800 t * 165 €/t * 0.6 =	79.200 €
Linea B – Deposito Preliminare (serbatoio F240)= 5000 t * 165 €/t * 0.6=	495.000 €
Deposito Preliminare (2 cassoni scarrabili)= 2*20 t * 275 €/t * 0.6=	6.600 €

- Operazioni di recupero (operazione R5) in totale Euro 2.365.200

Linea A= (*45 t/h * 8760 h/anno * 10 €/t * 0.6 =	2.365.200 €
--	-------------

- Operazioni di trattamento (operazione D9) in totale Euro 7.857.720

Linea B= (*115 t/h * 8760 h/anno * 13 €/t * 0.6 =	7.857.720 €
---	-------------

Importo complessivo da sottoporre a garanzia finanziaria : Euro 580.800 + 2.365.200 + 7.857.720= Euro 10.803.720 (dicansi Euro diecimilioniottocentotremilasettecentoventi).

(*) ipotizzando di considerare, per il rifiuto in ingresso (acqua di falda contaminata), una densità pari a 1 t/mc

Visti:

- Il D.L.vo n. 59/2005 e s.m.i "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- Il D.L.vo n. 152/2006 recante norme in materia ambientale ed in particolare l'art. 243 riguardante la disciplina dei limiti di emissione da applicare allo scarico delle acque reflue prodotte dai processi di trattamento nell'ambito degli interventi di bonifica della falda, ovvero di messa in sicurezza di emergenza;
- Il D.L. vo n° 4 del 16.01.08 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.L. vo n° 152/06;
- il DM Ambiente del 31/01/2005 di "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. n. 4/8/99, n. 372
- il DM Ambiente 29 gennaio 2007 di attuazione del Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59 di emanazione delle "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti";
- la L.R. n° 17 del 14.06.07 con la quale sono state delegate alle Province l'istruttoria ed il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per le attività di cui all'allegato 1 del D.Lgs n. 59/05;
- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006 con la quale sono state stabilite le disposizioni attuative del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
- Il Regolamento n. 18 del 16.07.007 con il quale la Regione Puglia ha disciplinato la prestazione delle garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- l'Accordo di Programma "Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Brindisi" sottoscritto in data 18.12.2007 tra il Ministero dell'Ambiente, la Regione Puglia, l'Autorità Portuale, il Comune e la Provincia di Brindisi;
- Il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale ed il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi.

Ritenuto che allo stato attuale, in considerazione del carattere di urgenza che riveste la bonifica della falda, nonché nelle more dell'approvazione del relativo progetto di bonifica da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, non si rilevano motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con prescrizioni per l'ampliamento dell'impianto di Trattamento delle Acque di Falda (TAF) sito presso lo Stabilimento di Brindisi, fatta salva ogni disposizione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Ritenuto, pertanto, di poter rilasciare ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopraccitata;

Visto l'art. 107 del D.L. vo n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 231 del 1° ottobre 2009, con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani, ad interim, le funzioni dirigenziali del Servizio Ecologia;

D E T E R M I N A


- 1) **Di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) **Di concedere**, ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005, alla **Società Polimeri Europa S.p.A.**, nelle more dell'approvazione del progetto di bonifica delle acque di falda da parte del Ministero dell'Ambiente, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque di falda, in seguito denominato TAF, schematizzato nell'Allegato "A" - Tav. 3 al presente provvedimento e avente le seguenti capacità di trattamento;
- Revamping di una linea esistente, già autorizzata dalla Provincia di Brindisi con Determinazione Dirigenziale n. 1394 del 15.12.2005 e attualmente in esercizio, quale impianto di Messa in Riserva R13 e trattamento R5 di rifiuti liquidi non pericolosi (CER 16 01 02), della capacità di 55 m³/h (45 m³/h + 10 m³/h ricircoli interni);
 - Una nuova linea, che realizza operazioni di deposito preliminare D15 e trattamento chimico-fisico D9, della capacità di 145 m³/h (115 m³/h + 30 m³/h ricircoli interni);
- 3) **Di dare atto**, sulla base della documentazione acquisita agli atti, che l'Ing. Paolo Zuccarini, responsabile della Società Polimeri Europa S.p.A. - Stabilimento di Brindisi, è nato a Chieti il 26/01/63 e domiciliato presso lo stabilimento Polimeri Europa di Brindisi in Via Enrico Fermi, 4 ed inoltre che il referente AIA risulta essere l'Ing. BRIGANTE Paolo Salvatore;
- 4) **Di stabilire** che il presente provvedimento ha validità pari ad **anni 6 (sei)** a far data dalla data emissione;
- 5) **Di stabilire** che l'impianto di trattamento delle acque di falda dovrà essere effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
1. dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 ed in particolare i limiti di emissione indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 parte terza al D.Lgs. 152/06, con deroga esclusiva, trattandosi di acque da scaricare nel mare, per i limiti riguardanti le concentrazioni dei cloruri, solfati, boro e fluoruri per le sostanze riscontrate nelle acque di falda in concentrazione superiore ai limiti di cui alla tab. 2, allegato 5, titolo V parte quarta al già citato Decreto;
 2. garantire l'accessibilità dei punti di campionamento, rappresentati nell'allegato A - Tav. 2 al presente provvedimento, da parte dell'autorità competente per il controllo;
 3. divieto di diluizione, per rientrare nei limiti di accettabilità, con acque prelevate allo scopo;
 4. effettuare idonea manutenzione del sistema utilizzato per il trattamento dei reflui al fine di garantire un efficiente funzionamento dell'impianto;
 5. i fanghi rivenienti dal processo di depurazione delle acque reflue di che trattasi e/o altri possibili rifiuti prodotti presso l'insediamento devono essere smaltiti secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
 6. adottare le misure necessarie al fine di evitare l'aumento, anche temporaneo dell'inquinamento del corpo ricettore;
 7. garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso connesse, siano effettuati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/06 Parte Terza e s.m.i. e senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente;
- 6) **Di stabilire** che la Società dovrà produrre, **entro 60 giorni** dall'emissione del presente provvedimento, il Piano di Monitoraggio e Controllo (redatto in maniera conforme sia alle Linee Guida in materia di "Sistemi di Monitoraggio" - Allegato II del Decreto 31 gennaio 2005, che al "BRef monitoring" comunitario), che dovrà essere oggetto di formale approvazione da parte della Provincia di Brindisi previa acquisizione del parere dell'ARPA Puglia - Dip. Brindisi;
- 7) **Di stabilire**, in particolare, che il predetto piano dovrà prevedere:
1. con periodicità quindicinale il campionamento ed analisi in autocontrollo delle acque di falda con le modalità previste dalla vigente normativa, annotando le risultanze su apposito registro, vidimato dalla Provincia di Brindisi, da esibire su richiesta agli organi di controllo competenti. A tal fine, inoltre, dovranno essere installati misuratori di portata in continuo, sigillati dal competente organo di controllo, delle acque emunte, utilizzate e scaricate. Tutti i dati relativi alle portate emunte, trattate, avviate allo scarico ed al recupero, debitamente


- analizzate, dovranno essere inviate, previa elaborazione in un bilancio idrico, alla Provincia di Brindisi – Servizio Ecologia con cadenza semestrale;
2. con periodicità almeno trimestrale i controlli sulle medesime acque di falda, a cura del Dipartimento Provinciale di Brindisi dell' ARPA Puglia competente per il controllo;
 3. con periodicità annuale il campionamento ed analisi delle acque di mare antistanti lo scarico delle acque di falda trattate, per la determinazione dei parametri oggetto di specifica deroga, di cui ai pareri rispettivamente del Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi (prot. 66220 del 28.05.2009) e di ARPA Puglia – Dip. Brindisi (nota del 09.06.2009, acquisita prot. 79942 del 03.07.2009), al fine di verificare che le concentrazioni limite di detti parametri siano inferiori ovvero equivalenti alle concentrazioni medie delle acque di mare che costituiscono il corpo idrico ricettore;
 4. caratterizzazione con frequenza almeno mensile dei fanghi prodotti dal trattamento, per i primi 6 mesi di funzionamento dell'impianto, al fine di stabilire la tipologia e pericolosità degli stessi; dopo il periodo di avviamento, sarà sufficiente una caratterizzazione con periodicità semestrale;
 5. una indagine fonometrica, prima dell'avviamento dell'impianto in questione, a cura di tecnico abilitato, finalizzata alla determinazione del punto "zero", da inviarsi alla Provincia di Brindisi – Servizio Ecologia, ARPA Puglia – Dip. Brindisi e Comune di Brindisi, in base alla quale fissare la periodicità con cui effettuare le successive indagini;
- 8) **Di stabilire**, inoltre, che la Società dovrà produrre, entro 30 giorni dall'emissione del presente provvedimento, idonea procedura operativa contenente le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto;
- 9) **Di stabilire** che a completamento dei lavori, la Società dovrà trasmettere alla Provincia di Brindisi il certificato di collaudo dell'impianto relativo a tutte le opere realizzate, nonché le prove di tenuta e i controlli spessimetrici (laddove previsti) dei serbatoi e dei relativi bacini di contenimento utilizzati per le due linee di trattamento, informazioni inerenti la periodicità con cui vengono svolti i predetti controlli.
- 10) **Di dare espressamente atto** che l'autorizzazione dell'impianto di cui trattasi è finalizzata esclusivamente al trattamento delle acque di falda contaminate nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza d'emergenza della falda inquinata a titolarità della Società Polimeri Europa spa Stabilimento di Brindisi codificate con CER 161002 con una portata rispettivamente pari a 55 m³/h (45 m³/h + 10 m³/h ricircoli interni) per la Linea – A e 145 m³/h (115 m³/h + 30 m³/h ricircoli interni) per la Linea B facendo salve ogni decisione che dovesse essere assunta dal MATTM relativamente alla bonifica della falda attualmente in corso di definizione;
- 11) **Di dare atto**, in relazione alla decisione assunta nella Conferenza di Servizi del 06.03.2009 che l'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, è stata valutata con specifico riferimento alla necessità di garantire la Messa In Sicurezza di Emergenza della falda. Tale procedura non dovrà ritenersi in alcun modo interferente con le disposizioni contenute nell'Accordo Quadro di Programma relativo alla bonifica del sito di Brindisi sottoscritto il 18.12.2007, né con le disposizioni contenute nell'art. 2 del Decreto Legge 30.12.2008 n. 208 convertito nella l. 27.02.2009 n. 13. Tanto in relazione alla mancata adesione volontaria della Società al richiamato AdP ed alle procedure sostitutive attivate dal MATTM nei confronti delle società inadempienti rispetto agli obblighi di bonifica prescritti dalla normativa vigente.
- 12) **Di dare espressamente atto**, inoltre, che le operazioni di messa in riserva/deposito preliminare autorizzate con il presente atto e indicate nell'All. A – Tavv. 1 e 2, sono:
- Linea A – Messa in riserva R13 (serbatoio R01A) = 800 t
Linea B – Deposito Preliminare D15 (serbatoio F240) = 5000 t
Deposito Preliminare D15 (2 cassoni scarrabili) = 20 t/cad.
- 13) **Di stabilire** che, entro sessanta (60) giorni dall'emissione del presente provvedimento, la Società dovrà presentare garanzie finanziarie, in favore della Provincia di Brindisi, così come disposto ai punti 3 e 4 dell'allegato A ed alle condizioni contrattuali di cui all'allegato C del Regolamento Regionale n° 18 del 16.07.07, idonee ad assicurare almeno la copertura dei costi



SCHEMA SEMPLIFICATO - LINEA A di TRATTAMENTO



SCHEMA SEMPLIFICATO - LINEA B di TRATTAMENTO



- Lavaggi e fanghi
- Processo
- PC P.to campionamento
- V Contatore volumetrico

MARCA DA BOLLO
 €14,62
 QUATTRODICI/52
 PRATO
 PROVINCIA
 PRATO
 04.233849 553 3

per la chiusura e la rimozione degli impianti ed installazioni in qualunque momento e per la bonifica delle aree interessate, stimate in Euro 10.803.720,00 (diecimilionioctocentotremilasettecentoventi/00), così come determinate in premessa;

- 14) **Di stabilire** che presso l'impianto dovrà essere tenuto ed aggiornato un registro di carico e scarico di tutti rifiuti prodotti e che gli stessi dovranno essere prelevati da trasportatori debitamente autorizzati e conferiti ad impianti di smaltimento idonei ed autorizzati secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e dovranno essere comunque sempre accompagnati dall'apposito formulario per la identificazione secondo le modalità stabilite dall'art.193 del D.L.vo n. 152/2006;
- 15) **Di stabilire** che la Società dovrà conservare copia del presente provvedimento autorizzativo presso lo stabilimento di Brindisi da porre in visione degli organi di controllo;
- 16) **Di comunicare** a questo Ufficio, ogni variazione intervenuta relativa ai presupposti e condizioni in base ai quali è stato emesso il presente provvedimento, nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto di trattamento acque di falda;
- 17) **Di precisare** che il presente provvedimento è soggetto a diffida e/o sospensione, nonché ad eventuale revoca ai sensi e nei modi di cui al comma 9 dell'art. 11 del D.L.vo n. 59/2005;
- 18) **Di demandare** ad ARPA Puglia - Dip. Brindisi i compiti di vigilanza e controllo circa l'osservanza di quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, così come indicato al comma 3 dell'art. 11 del D.L.vo n. 59/2005, con oneri a carico del gestore;
- 19) **Di stabilire** che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, così come sono fatti salvi i diritti di terzi;
- 20) **Di dare atto** che il presente provvedimento sostituisce l'autorizzazione all'esercizio per le operazioni R13 messa in riserva ed R5 Trattamento chimico-fisico, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 1394 del 15.12.2005, relativamente all'impianto TAF esistente;
- 21) **Di disporre** la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento presso la Regione Puglia – Settore Ecologia, Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi;
- 22) **Di pubblicare** il presente atto autorizzativo sul BURP e sul sito internet della Provincia di Brindisi;
- 23) **Di notificare** il presente provvedimento alla Società Polimeri Europa S.p.a. – Stabilimento di Brindisi Via E. Fermi, n. 4 Brindisi e di trasmettere copia, per opportuna conoscenza e controllo, ai seguenti soggetti:
- Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-Direzione per la Gestione dei rifiuti e per le bonifiche.
 - Regione Puglia Assessorato all'Ambiente – Settore Smaltimento Rifiuti - Via delle Magnolie 6/8 zona industriale 70027 MODUGNO (BA)
 - Comune di Brindisi (BR)
 - ASL BR/1 Dipartimento di Prevenzione, Piazza A. Di Summa Brindisi
 - ARPA PUGLIA Dipartimento Provinciale di Brindisi, Via Galanti, 16
 - Comando del Corpo di Polizia Provinciale di Brindisi
- 24) **di precisare**, ai sensi dell' art. 3, comma 4, della Legge n° 241/90, nel testo vigente, che la società interessata può presentare ricorso avverso al presente provvedimento, nei modi di legge, al T.A.R. della Puglia entro 60 gg. o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data della sua notifica.

IL DIRIGENTE *ad interim*
F.to -Dott. Pasquale EPIFANI -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:
Favorevole.-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PICOCO ANNA CARMELA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa
n° _____ del _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al
- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore

.....**F.to GLANNONE**.....

Il Responsabile
Segreteria Atti Amministrativi

.....**F.to CHIONNA**.....

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

- a) Al Sig. Presidente
- b) Ai Signori Assessori
- c) Al Sig. Segretario Generale
- d) Al Collegio dei Revisori



PROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZIO AMBIENTE

Al sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R. 28/12/2009
n° 445, si certifica che la presente copia da
collezionata, formata da n° 8 fogli, è conforme
all'originale.
Brindisi **23 DIC. 2009**

IL DIRIGENTE
(Dott. Pasquale EPIFANI)

IL RESPONSABILE

Segreteria Atti Amministrativi

.....**F.to CHIONNA**.....